

## DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA PAUSA PRANZO

L'art.8 del D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che *“ qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”*. Tutto questo lascia presupporre la successiva ripresa dell'attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore.

E' bene ricordare che l'art. 8 stabilisce il diritto del lavoratore o della lavoratrice *“finalizzata al recupero delle energie e all'eventuale consumazione del pasto”*.

Ciò premesso la presenza effettiva del lavoratore o della lavoratrice nella sede di lavoro che *“superi le 5 ore e 15 minuti da diritto alla pausa pranzo ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 66 del 2003, pertanto non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo del totale delle ore effettivamente prestate”*.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate, in data 21 gennaio 2013, ha dato istruzioni ai fini della *“concessione dei buoni pasto dipendenti individuando come presupposti imprescindibili l'effettuazione della pausa e la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la stessa”*.